



Servizio Sanitario Nazionale
Regione Marche
Azienda Ospedaliera
Ospedali Riuniti Marche Nord
DIREZIONE GENERALE

Direttore Generale

Segreteria

Tel: 0721.366304

Fax: 0721.366311

A tutto il personale AORMN

Ai Direttori/Dirigenti UOC/UOSD

Al Direttore UOC Professioni Sanitarie

Oggetto: DECRETO LEGGE 17 MARZO 2020 N.18: prime indicazioni

In data 17 marzo è stato emanato il decreto legge n.18 "Misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19", che ha introdotto in particolare l'estensione di alcuni istituti a sostegno delle famiglie anche a seguito della sospensione dei servizi educativi per l'infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ordine e grado, di cui al DPCM del 4 marzo 2020.

Pur ribadendo che ai sensi dei DPCM 8 e 9 marzo 2020 sono sospesi i congedi ordinari del personale sanitario e tecnico, nonché del personale le cui attività siano necessarie a gestire le attività richieste dalle unità di crisi costituite a livello regionale, al fine di dare le prime indicazioni ai dipendenti dell'Azienda circa quanto disposto dagli artt. 24 e 25 del decreto e salvo diverse disposizioni attuative che dovessero intervenire in merito si comunica quanto segue:

Art.24 (Estensione durata permessi retributivi ex art.33, legge 5 febbraio 1992 n.104)

Ai dipendenti, cui è stato riconosciuto il diritto di fruire dei permessi di cui all'art. 33, comma 3 della legge 104/1992, oltre ai già previsti tre giorni mensili, è prevista la fruizione di ulteriori complessivi dodici giorni da poter fruire nei mesi di marzo e aprile 2020.

Il comma 2 del medesimo articolo prevede che il beneficio per il personale delle aziende ed enti del Servizio Sanitario Nazionale impegnate nell'emergenza COVID-19, è riconosciuto compatibilmente con le esigenze organizzative. Sarà cura di ogni Dirigente/Responsabile/coordinatore verificare la compatibilità della fruizione.

Ai fini della fruizione dei permessi indicati i dipendenti dovranno utilizzare i moduli, appositamente redatti e pubblicati sulla intranet aziendale, presentandoli in tempo utile per la programmazione delle attività e turni di lavoro. (All-n.1)

Art. 25 (**Congedo indennità per i lavoratori dipendenti del settore pubblico, nonché bonus per l'acquisto di baby-sitting per i dipendenti del settore sanitario pubblico e privato accreditato, per emergenza COVID-19**)

1- CONGEDO PARENTALE

Per l'anno 2020 e a decorrere dal 5 marzo - in conseguenza della sospensione dei servizi educativi e di didattica di cui al DPCM 4/03/2020 e per tutto il periodo della sospensione ivi prevista

- ✓ i genitori/affidatari lavoratori dell'Azienda hanno diritto di fruire di un periodo continuativo o frazionato comunque non superiore a 15 giorni di congedo parentale retribuito al 50% per i figli di età non superiore a 12 anni;
 - è riconosciuto alternativamente ad entrambi i genitori
 - nel nucleo familiare non deve essere presente un genitore beneficiario di strumento di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa o altro genitore disoccupato o non lavoratore;

2- ASTENSIONE DAL LAVORO

- ✓ i genitori/affidatari di minori di età compresa tra i 12 e i 16 anni e lavoratori dell'Azienda hanno diritto di astenersi dal lavoro **per il periodo di sospensione dei servizi educativi e delle attività didattiche se:**
 - nel nucleo familiare non deve essere presente un genitore beneficiario di strumento di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa o altro genitore disoccupato o non lavoratore

per tale astensione **non è prevista la corresponsione di indennità né il riconoscimento di contribuzione figurativa.**

E' fatto divieto di licenziamento ed il dipendente ha diritto alla conservazione del posto.

Ai fini della fruizione dei congedi indicati ai precedenti punti 1 e 2 i dipendenti dovranno utilizzare i moduli, appositamente redatti e pubblicati sulla intranet aziendale. (All.n.2 e 3)

3- BONUS BABY SITTING

In alternativa alla fruizione dei congedi di cui ai precedenti punti 1 e 2

- ✓ Per i lavoratori dell'Azienda afferenti i profili di **dirigente medico, infermiere, tecnico di laboratorio, tecnico di radiologia medica, operatore socio sanitario** a decorrere dall'entrata in vigore del DL 18 del 17.3.2020, è prevista la possibilità di scegliere la corresponsione di un bonus per l'acquisto di servizi di baby - sitting per l'assistenza e la sorveglianza dei figli minori fino a 12 anni di età, nel limite massimo complessivo di 1.000 euro, da utilizzare per prestazioni effettuate nel periodo sospensione dei servizi educativi per l'infanzia e delle attività didattiche nelle scuole
- ✓ Ai fini dell'accesso al bonus il lavoratore dovrà presentare domanda tramite i canali telematici dell'Inps e secondo le modalità tecnico-operative stabilite dall'**Inps** stesso.

Infine si riporta il comma 2 dell'art. 26 relativo alle misure urgenti per la tutela del periodo di sorveglianza attiva dei dipendenti in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della Legge n. 104/1992:

"Fino al 30 aprile p.v. per i dipendenti in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della Legge n. 104/1992, nonché per i lavoratori in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico legali attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della medesima

legge n.104/1992, il periodo di assenza dal servizio prescritto dalle competenti autorità sanitarie, è equiparato al ricovero ospedaliero.”

Il Direttore Generale

Dr.ssa Maria Capalbo

Il Direttore Amministrativo
Dott. Antonio Draisci

Il Direttore Sanitario
Dr. Edoardo Berselli

Il Dirigente

UOC Gestione ed Amministrazione

Risorse Umane

Dott.ssa Cristiana Fraternale